

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 4 dicembre 2014, dove ha acquisito il n. 481 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ruffato, Grazia, Cortelazzo, Caner, Bottacin, Peraro, Pipitone, Toscani, Teso, Bonfante, Valdegamberi, Tiozzo, Bortoluzzi, Conta, Pettenò e Bortolussi;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 dicembre 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente del Consiglio regionale, consigliere Clodovaldo Ruffato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 dicembre 2014, n. 40.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente del Consiglio regionale, consigliere Clodovaldo RUFFATO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

#### **LE RECENTI MISURE PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI REGIONALI**

Con la legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (Abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio, riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali) il Consiglio regionale aveva provveduto, tra l'altro, ad abolire gli istituti dell'assegno vitalizio e dell'assegno di reversibilità:

Articolo 1 - Abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio e dell'assegno di reversibilità.

1. A decorrere dalla decima legislatura, nell'ambito della disciplina di cui al titolo terzo della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni:

- a) è abolito l'istituto dell'assegno vitalizio;
- b) è abolito l'istituto dell'assegno di reversibilità;
- c) è abrogato l'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, e successive modificazioni.

Successivamente, con la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 (Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto), il Consiglio regionale aveva, tra l'altro, ribadito che con l'abolizione dell'istituto del vitalizio non trovavano più applicazioni le disposizioni contenute nella lettera m) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, relative all'introduzione per il consiglieri regionali di un sistema previdenziale di tipo contributivo:

Articolo 7 - Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) ed n), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, in materia di assegno vitalizio.

1. La Regione del Veneto con la legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 “Abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio, riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali” ha abolito l'istituto dell'assegno vitalizio e, pertanto, in conformità a quanto previsto dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella medesima lettera m).

#### **ULTERIORI E PIÙ ORGANICHE MISURE PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DELLE ISTITUZIONI REGIONALI**

Il presente progetto di legge prevede reca ulteriori e più organiche misure per la riduzione dei costi dell'assemblea legislativa regionale, al fine di contribuire al contenimento della spesa pubblica e di tutelare la finanza regionale (Capo I).

#### **SISTEMA CONTRIBUTIVO A PARTIRE DALLA DECIMA LEGISLATURA REGIONALE**

Il Capo II dispone l'introduzione di un trattamento previdenziale basato su un sistema di calcolo contributivo per i consiglieri regionali eletti nella decima legislatura e nelle successive.

La nuova disciplina è proposta in analogia a quella prevista per i componenti della Camera dei deputati a partire dal 2012, prevedendo una contribuzione obbligatoria e non restituibile in capo al consigliere e una contribuzione in capo al Consiglio regionale.

In legge sono determinate le regole basilari del nuovo trattamento previdenziale, mentre tutti gli aggiornamenti necessari per adeguare il sistema alle dinamiche economiche sono demandati ad atti dell'Ufficio di presidenza.

Il progetto di legge è da questo punto di vista compatibile con la previsione di una gestione speciale per i consiglieri regionali istituita presso l'INPS. Misura, questa, auspicabile per dare omogeneità al trattamento dei consiglieri regionali in tutto il territorio nazionale, ma dipendente in toto da una normativa statale essendo la materia previdenziale di competenza esclusiva dello Stato nazionale.

#### TRASPARENZA

Nel Capo III viene sancito in legge l'obbligo di pubblicazione nominativa nel sito internet del Consiglio regionale di tutti i vitalizi diretti e in erogazione; misura peraltro già disposta nella scorsa estate con atto amministrativo dell'Ufficio di presidenza.

La Prima Commissione nella seduta n. 167 dell'11 dicembre 2014 ha approvato il provvedimento all'unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL-Fi verso il Veneto, Nuovo Centro Destra, PDV, Misto, Unione Nordest.”.

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 3*

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 5/1997 è il seguente:

“Art. 1 - Indennità dei consiglieri.

1. L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari a euro 6.600,00.

2. Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda di funzione così determinata:

- a) euro 2.700,00 per i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
- b) euro 2.400,00 per i vicepresidenti del Consiglio regionale, per il vicepresidente e gli altri membri della Giunta regionale, per i consiglieri segretari del Consiglio regionale, per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, dei gruppi consiliari e per il portavoce dell'opposizione;
- c) euro 2.100,00 per i vicepresidenti dei gruppi consiliari, per i vicepresidenti e i consiglieri segretari delle commissioni consiliari permanenti e per i consiglieri revisori dei conti.

3. L'indennità mensile lorda di cui al comma 2 è corrisposta ad ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.

4. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale.

5. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.

6. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, nonché la normativa statale in materia di disciplina del cumulo per la elezione o nomina in organi appartenenti a diversi livelli di governo o di previsione di carattere onorifico delle relative cariche, è vietato il cumulo di indennità o emolumenti, comunque denominati, per la partecipazione a commissioni od organi collegiali derivante dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, ivi comprese le partecipazioni previste di diritto in ragione della carica ricoperta; nelle more della comunicazione della opzione per il trattamento indennitario di cui al presente articolo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non è corrisposto.”.

#### *Note all'articolo 7*

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 47/2012 è il seguente:

“Art. 7 - Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) ed n), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, in materia di assegno vitalizio.

1. La Regione del Veneto con la legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 “Abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio, riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali” ha abolito l'istituto dell'assegno vitalizio e, pertanto, in conformità a quanto previsto dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella medesima lettera m).

2. È esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale, l'erogazione dell'assegno vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

3. Il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare l'insussistenza di condanne in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione e, in caso di sopravvenute condanne in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni, fatta salva la possibilità di procedere in via d'ufficio.

4. L'Ufficio di presidenza emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.”.

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 9/1973 è il seguente:

“Art. 15

La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa se il titolare rientri a far parte del Consiglio Regionale del Veneto.

Alla scadenza del mandato, l'assegno verrà rideterminato secondo la maggiore misura frattanto maturata.

L'assegno vitalizio è altresì sospeso se il titolare viene eletto al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o ad altro Consiglio regionale; l'assegno stesso è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.

L'assegno vitalizio è inoltre sospeso se il titolare viene eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42; ovvero qualora assuma incarico di Segretario generale della programmazione, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Segretario regionale, di Direttore di ente dipendente dalla Regione, di Direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di Direttore generale di Unità locale socio-sanitaria o di Azienda ospedaliera. L'assegno è ripristinato con la cessazione dall'incarico.

La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa anche su richiesta del titolare; l'assegno stesso è ripristinato a richiesta dell'avente titolo, senza diritto di rivalsa per il periodo di sospensione. L'Ufficio di Presidenza definisce termini e modalità per la presentazione di richiesta di sospensione dell'assegno vitalizio e di richiesta di ripristino della sua corresponsione.”.

#### **4. Struttura di riferimento**

Servizio affari generali del Consiglio regionale